



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1583 del 2010, proposto da:

XXXXXX, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Consoli, con domicilio eletto presso Daniela Consoli in Firenze, via Leonardo Da Vinci 4/A;

contro

Questura di Firenze in persona del Questore p.t., Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distr.le dello Stato di Firenze, domiciliataria per legge;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di rifiuto al rinnovo del titolo di soggiorno emesso dal Questore di Firenze in data 26.5.2010 e notificato al ricorrente in data 31 agosto 2010 nonché di tutti gli atti presupposti - in particolare, ove ritenuto, del pregresso titolo di soggiorno per minore età - conseguenti e/o comunque connessi (doc. 1);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Firenze in Persona del Questore Pro Tempore e di Ministero dell'Interno in Persona del Ministro Pro Tempore;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. Amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2010 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un primo sommario esame, il ricorso pare provvisto di fumus boni iuris;

rilevato, infatti, che le modifiche all'art. 32 del d.lgs. n. 286/1998, introdotte dall'art. 1 della l. n. 94/2009, non possono dispiegare efficacia retroattiva, con riferimento a situazioni di fatto (l'ingresso nel territorio nazionale) verificatesi anteriormente alla sua entrata in vigore;

ritenuta la sussistenza del danno grave e irreparabile;

ritenuto quindi che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda incidentale in esame, ai sensi dell'art. 55 cod. proc. amm.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) Accoglie, ai fini del riesame, la suindicata domanda incidentale di sospensione. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 3 novembre 2011.

Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Pietro De Berardinis, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/10/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)